

STATUTO

della

Società cooperativa di consumo Castel S. Pietro

Fondata nel 1916

I DENOMINAZIONE, SCOPO E FORMA GIURIDICA

Art. 1

¹ Sotto la denominazione

Società cooperativa di consumo Castel S. Pietro

Denominazione,
sede, adesione
APU.S.C.

esiste a Castel S. Pietro per una durata illimitata, una società cooperativa d'autosoccorso secondo il titolo XXIX del Codice federale delle obbligazioni.

² Essa è membro dell'Unione svizzera delle cooperative di consumo (designata U.S.C. nel presente statuto) e si riconosce vincolata con le disposizioni dello statuto dell'U.S.C.

Art. 2

In generale, la società ha per scopo di promuovere **Scopo** il benessere sociale e di migliorare le condizioni economiche dei suoi soci mediante l'autosoccorso cooperativo. Essa cerca di conseguire questo scopo:

Basilica Tipografia U. S. C. 1942

Ristampato, Maggio 1960.

Tip. Brenna - Balerna

- a) soddisfacendo, con l'acquisto in comune, i bisogni dei suoi soci in generi alimentari e oggetti d'uso di buona qualità, distribuendoli a buon mercato ed applicando il principio del pagamento in contanti.
- L'eventuale utile viene ripartito fra i soci in proporzione dei loro acquisti, per quanto non sia prescritto un altro impiego dal presente statuto o da una risoluzione dell'assemblea generale;
- b) con la creazione e con l'esercizio di aziende destinate alla trasformazione ed alla produzione di derrate e di altri oggetti d'uso occorrenti ai soci;
- c) accumulando un patrimonio cooperativo indivisibile;
- d) con l'adesione all'U. S. C. e alle Federazioni regionali od alle Federazioni aventi scopi speciali già esistenti nell'U. S. C. o che saranno create;
- e) con la creazione di opere, istituzioni o di Federazioni aventi scopi speciali, destinate a promuovere gli interessi della società, o con la sua partecipazione a siffatte organizzazioni;
- f) con l'educazione cooperativa dei soci e degli impiegati, come pure col perfezionamento del personale della Cooperativa.

Art. 3

Raggio d'azione

Il raggio d'azione della società comprende il Comune di Castel S. Pietro. Questo raggio d'azione può essere limitato od allargato con risoluzione dell'assemblea generale, senza revisione statutaria, se l'Amministrazione dell'U. S. C. ha constatato che l'allargamento progettato non lede i diritti di altre Cooperative aderenti all'U. S. C.

Art. 4

La società è neutra in materia politica e confessionale. Tuttavia, essa interviene per tutelare gli interessi dell'organizzazione cooperativa nella legislazione e nell'amministrazione.

Il diritto d'associazione e la libertà d'organizzazione professionale e sindacale degli impiegati sono garantiti.

Art. 5

L'Amministrazione designa nel proprio seno i membri autorizzati a firmare validamente per la società. Inoltre, essa può conferire la firma sociale ad impiegati della società. Le persone autorizzate a firmare impegnano legalmente la società solo quando due di esse firmano collettivamente.

Art. 6

Le pubblicazioni sociali avvengono su « La Cooperazione » e, per i casi prescritti dalla legge, sul « Foglio ufficiale svizzero di commercio ».

Art. 7

Gli impegni della società sono garantiti dai suoi beni e dal capitale di parti sociali sottoscritte dai soci.

II SOCI

Art. 8

A parte le eccezioni previste dalla legge, tutti i soci hanno eguali diritti ed eguali doveri (art. 854 del Codice di Fedeltà). Tutti i soci sono tenuti a tutelare in buona fede gli interessi della Cooperativa (art. 866 C. O.).

Eguaglianza di diritti, dovere di fedeltà

1 Se la qualità di socio si estingue con la morte, i diritti annessi a questa qualità possono ancora essere

Art. 13

Finchè lo scioglimento della società non è stato risolto, la dimissione può essere data in ogni tempo per la fine dell'esercizio in corso, osservando un termine di denuncia di 3 mesi. Essa dev'esser data per iscritto all'Amministrazione.

Art. 12

La qualità di socio si perde:
a) con la dimissione;
b) con la morte;
c) per le associazioni, fondazioni ed istituzioni, con il loro scioglimento;
d) con l'esclusione.

Art. 11

1 Ogni socio viene iscritto nell'albo dei soci.
2 L'ammissione viene deliberata dall'Amministrazione.

Art. 10

1 Chi desidera diventare socio della Cooperativa deve firmare una dichiarazione con la quale sollecita la sua ammissione e dichiara di riconoscere gli obblighi statutari.
2 Il numero dei soci non può essere limitato e l'ammissione non dev'essere sottoposta a condizioni che la rendano difficile.

Art. 9

1 Si possono ammettere come soci le persone fisiche e morali appartenenti a tutti i ceti.

esercitati dagli eredi del defunto sino alla fine dell'esercizio durante il quale è avvenuta la morte. In questo caso, gli eredi devono designare un rappresentante dei loro interessi nella società.
2 Il coniuge sopravvvente od altro crede legale che continua l'economia del defunto può tuttavia, già prima della fine dell'esercizio in corso, farsi trasmettere la qualità di socio. Se il diritto di trasmissione è rivendicato da parecchi eredi, l'Amministrazione decide.

Art. 14

1 Ogni socio che durante un esercizio intero non ha fatto acquisti nel negozio della società per la somma di fr. 100.— verrà richiamato ai suoi obblighi con lettera da parte dell'Amministrazione. Se l'avvertimento rimarrà infruttuoso, l'anno seguente egli verrà cancellato dall'albo sociale, dandone avviso per iscritto agli interessati.

2 Un socio può inoltre essere escluso se agisce contrariamente allo statuto o se lede gli interessi della società.
3 La cancellazione e l'esclusione vengono dichiarate dall'Amministrazione. Il socio escluso può tuttavia ricorrere contro questa decisione all'assemblea generale. Il ricorso va presentato per iscritto all'Amministrazione entro un termine di 30 giorni a contare dalla notificazione dell'avvenuta esclusione.

1 I diritti del socio escluso restano sospesi sino alla risoluzione dell'assemblea generale. Il socio escluso ha però il diritto di difendere personalmente la sua causa davanti all'assemblea generale o di affidare quest'incarico a un altro socio.

III FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 15

1 Servono al finanziamento della società:

a) I versamenti dei soci sulle loro parti sociali;

b) il patrimonio sociale, composto dei diversi fondi di riserva, liberi o vincolati.

La società può inoltre procurarsi dei fondi accettando, dai soci, depositi fruttanti interesse, emittendo obbligazioni, o con altri mezzi.

Le cauzioni, invece, non si possono usare in nessun caso come fondi d'esercizio.

Art. 16

Ogni socio è tenuto a sottoscrivere una parte sociale di fr. 10.—, ed a liberarla secondo le norme stabilite dall'Amministrazione. Questa parte serve nel medesimo tempo di titolo di legittimazione.

L'Amministrazione emana le disposizioni relative alla liberazione delle parti sociali. Questa liberazione può essere effettuata anche mediante deduzione dal rimborso sulle compere dei soci.

In caso di dichiarazione di fallimento della società, le somme ancora da versare sulle parti sociali, sino alla loro liberazione completa, sono immediatamente esigibili.

Le parti sociali non sono trasmissibili, salvo che lo statuto preveda eccezioni speciali.

Art. 17

I soci hanno il diritto di sottoscrivere parti sociali oltre quella obbligatoria. Per i versamenti da effettuare sulle parti sociali supplementari valgono le medesime prescrizioni e gli stessi termini come per la liberazione della parte sociale obbligatoria.

Art. 18

I versamenti effettuati per la liberazione delle parti sociali vengono rimborsati, a richiesta, al socio uscito dalla società od ai suoi eredi, se detti versamenti non devono essere ritenuti per soddisfare ad impegni del socio. Il rimborso viene effettuato tre mesi dopo l'approvazione dei conti dell'esercizio durante il quale è uscito il socio.

Se il bilancio della società segna una perdita, il rimborso al socio uscente viene ridotto d'un tanto della sua parte, proporzionalmente alla perdita subita.

Art. 19

Il patrimonio sociale è composto del fondo di riserva e degli altri fondi speciali la cui costituzione è stata decisa dall'assemblea generale (fondi di costruzione, fondo di crisi, fondo d'educazione, fondo di rimborso, fondo d'assicurazione, ecc.).

Al patrimonio sociale vengono assegnati, oltre la somma prelevata sull'avanzo netto:

a) i crediti d'ogni genere caduti in prescrizione;

b) gli incassi non provenienti dalle solite operazioni commerciali, per esempio il guadagno ottenuto nella vendita d'un immobile, i doni, i legati ed altri contributi. Se esistono parecchi fondi, la ripartizione di queste somme tra i diversi fondi viene fissata dall'assemblea generale, sotto riserva di prescrizioni speciali fatte dai donatori.

Art. 20

Il fondo di riserva è composto delle assegnazioni dall'utile d'esercizio e degli incassi straordinari menzionati al secondo capoverso dell'articolo 19. L'ammontare

tare del fondo di riserva è illimitato e dev'essere contenuto nel fondo di riserva e dev'essere contabilmente aumentato; si può usarlo solamente per coprire eventuali perdite.

² Negli anni di cattivo andamento degli affari, il fondo di rimborso può essere intaccato per distribuire la percentuale sulle compere.

Art. 21

¹ Dall'avanzo netto risultante dai conti annuali si prelevano in primo luogo le assegnazioni da fare al fondo di riserva e ad altri fondi, come pure le altre assegnazioni decise dall'assemblea generale. Queste assegnazioni devono formare almeno il 10 % dell'avanzo netto. Se però questo 10 % non rappresenta il 1/2 % dello smercio, l'assegnazione al patrimonio sociale viene aumentata al tasso di 1/2 % dello smercio.

² Se l'interesse alla prosperità sociale lo fa ritenere opportuno, l'assemblea generale può decidere che l'avanzo netto dev'essere usato per altre assegnazioni oltre quelle menzionate agli articoli 20 e 21 e non previste né dalla legge né dal presente statuto.

Impiego dell'avanzo netto

Conti annuali

Le disposizioni degli articoli 959, 960 (capoversi 1 e 2) e 961 del C. O. sono applicabili per l'allicestimento del conto d'esercizio e del bilancio annuale.

Art. 23

¹ Il resto dell'avanzo netto, dopo la deduzione delle assegnazioni previste all'articolo 21, viene ripartito fra i soci in proporzione dei loro acquisti.

² I soci possono depositare il loro rimborso presso la società contro bonifico d'un interesse.

Rimborso

¹ I rimborsi di cui non si dispone entro il termine di un anno a contare dal giorno della scadenza, vengono assegnati al patrimonio sociale.

Art. 24

L'assemblea generale può deliberare la creazione di una Cassa di depositi in cui i soci possono collocare non solo il loro rimborso, ma anche altri denari fruitanti interesse.

Cassa di depositi

Art. 25

¹ Se i conti annuali chiudono con un disavanzo, l'Amministrazione deve fare proposte all'assemblea generale per pareggiare la perdita. In questo caso non si effettuerà alcun rimborso sulle compere. Il saldo passivo può essere riportato tutto o in parte a conto nuovo, o ammortizzato con un prelevamento sul patrimonio sociale o sul capitale di parti sociali. Si può anche ricorrere a questi tre mezzi contemporaneamente. In caso di disavanzo, l'assemblea generale può anche risolvere di affidare all'U. S. C. tutta o parte dell'amministrazione della società sino a completo risanamento delle sue condizioni finanziarie.

Disavanzo

Art. 26

La Cooperativa effettua le sue operazioni finanziarie per il tramite della Banca Centrale Cooperativa.

Operazioni finanziarie

IV ORGANIZZAZIONE

Art. 27

¹ Gli organi incaricati della soluzione dei compiti

Organi della Cooperativa

spettanti alla società sono:

- 1° la collettività dei soci (assemblea generale);
- 2° l'Amministrazione, eventualmente i Comitati eletti da quest'ultima;
- 3° la Commissione di revisione dei conti.

La Cooperativa può assumere impiegati.

L'assemblea generale

Art. 28

I diritti che spettano a tutti i soci negli affari della Cooperativa vengono esercitati dall'assemblea generale.

Art. 29

L'avviso di convocazione dell'assemblea generale indicherà gli oggetti posti all'ordine del giorno e, nel caso d'una revisione statutaria, il tenore essenziale delle modificazioni proposte.

Nessuna risoluzione può esser presa su oggetti non figuranti all'ordine del giorno, salvo sulla proposta di convocare una nuova assemblea generale.

Art. 30

Le persone giuridiche, membri della società, possono farsi rappresentare da un delegato munito di procura scritta; gli altri soci da un membro della loro famiglia facente economia comune con essi. Per i figli sotto potestà paterna o materna e per le persone sotto tutela agiscono i loro rappresentanti legali.

Art. 31

Ogni socio, senza distinzione di sesso e qualunque sia il numero delle sue parti sociali, dispone d'un

Esercizio dei diritti del soci

Ordine del giorno

Rappresentanza

Diritto di voto

voto all'assemblea generale e nelle votazioni per corrispondenza.

Nell'esercizio del suo diritto di voto, un socio può farsi rappresentare da un altro socio, ma nessun mandatario può rappresentare più d'un socio.

Art. 32

L'assemblea generale ordinaria avviene una volta l'anno, entro i quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio annuale. Essa viene convocata almeno 10 giorni prima dall'Amministrazione. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti all'ordine del giorno, viene pubblicato nel giornale « La Cooperazione ».

Se le deliberazioni si prolungano oltre le 23 ore, l'assemblea generale dev'essere sospesa se almeno un terzo dei soci presenti lo domandano; la continuazione delle discussioni dev'essere allora differita a un altro giorno per il disbrigo degli oggetti rimasti da trattare. In questo caso non è obbligatoria una pubblicazione per la seconda riunione.

L'assemblea generale viene convocata straordinariamente:

- a) per decisione dell'Amministrazione, della Commissione di revisione o dei liquidatori;
- b) a richiesta di almeno un decimo dei soci; questa richiesta va fatta per iscritto, e deve portare la firma autografa dei richiedenti ed indicare gli oggetti da trattare;
- c) per decisione di un'assemblea generale ordinaria anteriore;

~~a) a richiesta dell'Amministrazione dell'I.S.C.~~

Riservato l'articolo 881 del C. O.

Art. 33

L'assemblea generale è diretta dal presidente

Direzione dall'assemblea

dell'Amministrazione o da un altro membro dell'Amministrazione, designato da quest'ultima. Se l'assemblea generale viene convocata dalla Commissione di revisione, questa designa il presidente dell'assemblea. L'assemblea nomina un segretario (redattore del processo verbale) e il numero necessario di scrutatori. Delle deliberazioni e delle risoluzioni dell'assemblea generale va steso un processo verbale, il quale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 34

L'assemblea generale decide il sistema di votazione; l'assemblea generale può decidere, a semplice maggioranza, se le votazioni devono essere fatte a scrutinio segreto o per appello nominale. Le nomine avvengono a scrutinio segreto, salvo che lo scrutinio per azzata di mano sia stato deciso con maggioranza evidente. Le risoluzioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti emessi se la legge od il presente statuto non prescrive una maggioranza qualificata.

Quando si tratta di elezioni, il primo giro di scrutinio si fa a maggioranza assoluta, il secondo a maggioranza relativa; in caso di parità di voti, decide la sorte. Senza modificare lo statuto, l'assemblea generale può introdurre il voto proporzionale.

Art. 35

Conformemente alla legge, l'assemblea generale ha le seguenti attribuzioni non trasmissibili:

- a) di elaborare e di modificare lo statuto;
- b) di fissare il numero dei membri dell'Amministrazione e della Commissione di revisione;
- c) di eleggere l'Amministrazione e la Commissione di revisione. Non sono eleggibili nell'Amministrazione

zione e nella Commissione di revisione; 1° i fornitori, gli impiegati della Cooperativa e le altre persone che hanno un contratto analogo con essa, o che sono interessate ad aziende che fanno concorrenza alle Cooperative; 2° i soci in rapporto di parentela di 1° e 2° grado, con un altro membro del Consiglio d'Amministrazione, della Commissione di revisione, o dispensiere della Società;

a) di revocare le persone elette da essa negli organi sociali; per questa revocazione occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti;

c) di approvare il conto d'esercizio e il bilancio, e di risolvere circa la ripartizione dell'utile netto;

f) di dare scarico all'Amministrazione;

g) di deliberare sulla continuazione dell'assemblea generale ordinaria o sulla convocazione di un'assemblea generale straordinaria;

h) di decidere circa la fusione e la liquidazione della società.

Il presente statuto conferisce inoltre all'assemblea generale le attribuzioni seguenti:

i) decidere se la Cooperativa può vendere merci a non-soci;

k) risolvere di adottare o di sopprimere il sistema dello sconto;

l) stabilire l'anno commerciale;

m) elaborare e modificare il regolamento generale amministrativo;

n) approvare le norme da stabilire per l'indennità da accordare ai membri dell'Amministrazione ed ai revisori;

o) risolvere l'introduzione di nuovi rami d'esercizio o la soppressione di rami esistenti;

p) decidere circa l'acquisto o la vendita d'immobili, mobili e macchinari, la costruzione di nuovi edi-

- fici o la trasformazione di quelli esistenti, se la spesa esige una somma superiore ai fr. 2.000.—;
- q) decidere circa la partecipazione ad altre società, ad Unioni con scopi speciali e ad aziende, oppure di rinunciare alle suddette partecipazioni;
- r) risolvere circa l'assicurazione del personale presso la Cassa d'assicurazione delle cooperative svizzere di consumo (C.A.S.C.); circa la creazione di altre istituzioni di beneficenza per il personale od i soci, e circa la partecipazione ad istituzioni di questo genere;
- s) rendere finanziariamente effettiva la responsabilità delle persone responsabili secondo l'articolo 47 del presente statuto;
- t) eleggere Commissioni speciali;
- u) prendere risoluzioni in merito alle proposte provenienti da soci, per quanto queste risoluzioni non siano di competenza dell'Amministrazione. Simili proposte potranno essere discusse a fondo solamente nel caso in cui siano pervenute all'Amministrazione, per iscritto, almeno 7 giorni prima dell'assemblea, e che l'Amministrazione si sia già espressa al riguardo in un rapporto speciale;
- v) decidere su questioni che le vengono sottoposte dall'Amministrazione, pur essendo di competenza di quest'ultima;
- z) ritornare su decisioni precedenti — se non sono ancora applicate — nel caso in cui siano state oppuginate davanti ai Tribunali dall'Amministrazione o da terzi; proporre un rappresentante dell'assemblea generale per rispondere alla querela presentata al giudice, qualora la Commissione di revisione o l'Amministrazione non voglia assumere questa rappresentanza.

L'Amministrazione

Art. 36

¹ L'Amministrazione della società si compone di almeno 3 membri, eletti dall'assemblea generale, i quali devono essere in maggioranza cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.

*Direzione,
durata della
carica, generale*

² Essa dirige gli affari in modo autonomo e col-legiale e sotto la propria responsabilità, se lo statuto o il regolamento generale dell'Amministrazione non limita la sua gestione.

³ I membri dell'Amministrazione vengono eletti per quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del loro periodo di carica.

⁴ L'Amministrazione può trasmettere una parte dei suoi obblighi a uno od a più Comitati (Commissione d'esercizio) da essa eletti, oppure trasmettere tutta o parte della gestione e della rappresentanza a una o più persone (gerenti o direttori), che non occorre siano soci della Cooperativa.

Art. 37

¹ Le persone autorizzate a rappresentare la società hanno il diritto di eseguire a nome di quest'ultima tutti gli atti legali che lo scopo sociale richiede.

² La società risponde dei danni risultanti da atti illeciti commessi nell'esercizio degli affari sociali da una persona autorizzata ad amministrarla od a rappresentarla.

*Diritto di rappresentanza,
responsabilità*

Art. 38

Le persone autorizzate a rappresentare la società firmano per essa aggiungendo la loro firma alla ditta.

Firma

Art. 39

¹ L'Amministrazione applica tutta la diligenza necessaria alla direzione degli affari sociali e contribuisce con tutte le sue forze alla prosperità dell'azienda comune.

² In particolare essa è tenuta a :

preparare gli affari che saranno trattati dall'assemblea generale ed eseguire le deliberazioni di quest'ultima;

sorvegliare le persone incaricate della gestione e della rappresentanza, specialmente per ciò che riguarda l'osservanza della legge, dello statuto e dei diversi regolamenti, e di farsi dare regolarmente i ragguagli dell'andamento degli affari.

³ L'Amministrazione è responsabile della regolare tenuta dei suoi processi verbali e di quelli dell'assemblea generale, come pure dei registri commerciali e dell'elenco dei soci. Conformemente alle prescrizioni legali, essa risponde inoltre dell'allestimento del conto d'esercizio e del bilancio annuale, e della consegna di quest'ultimi ai verificatori per l'esame.

Art. 40

¹ L'Amministrazione può revocare in ogni tempo i Comitati, gerenti, direttori, come pure tutti i procuratori e mandatari da essa nominati.

² Essa può altresì sospendere in ogni tempo dall'esercizio delle loro cariche i procuratori e mandatari nominati dall'assemblea generale, convocando immediatamente quest'ultima.

³ Resta riservata l'azione per danni e interessi da parte delle persone revocate o sospese nell'esercizio delle loro cariche.

Doveri dell'Amministrazione

Diritto di revocazione

La Commissione di revisione

Art. 41

¹ La società deve far verificare la gestione e il bilancio di ogni esercizio da una Commissione di revisione.

² La Commissione di revisione si compone di tre membri e due supplenti, che vengono eletti dall'assemblea generale per una durata di un anno. Essi sono rieleggibili. I revisori ed i loro supplenti possono essere dei non-soci.

³ L'eleggibilità nella Commissione di revisione è soggetta alle medesime prescrizioni come l'eleggibilità nell'Amministrazione (art. 35 e).

Art. 42

¹ I revisori hanno il diritto di chiedere in ogni tempo all'Amministrazione la presentazione dei registri, processi verbali, pezze giustificative e cauzioni, di verificare lo stato della cassa, di domandare informazioni intorno a determinati oggetti, come pure di sorvegliare l'allestimento dell'inventario. Essi devono anche procedere a revisioni intermedie. Dev'essere stesso processo verbale delle loro deliberazioni.

Art. 43

¹ I revisori devono presentare all'assemblea generale una relazione scritta e fare proposte.

² L'assemblea generale non può dichiararsi sul conto d'esercizio e sul bilancio, se tale relazione non le è stata presentata.

³ Le irregolarità e le violazioni delle disposizioni legali o statutarie che i revisori scoprirono nell'adem-

Obbligo di revisione

Revisione, eleggibilità

pimento del loro mandato devono essere portate da loro stessi a conoscenza di quell'organo sociale da cui dipende direttamente la persona responsabile, e, in casi gravi, anche dell'assemblea generale.

La Commissione di revisione deve assistere all'assemblea generale ordinaria (art. 908 C. O.).

Art. 44

Ai revisori è vietato di comunicare a singoli soci o a terzi ciò che hanno constatato nell'adempimento del loro mandato (art. 909 C. O.).

Art. 45

~~Tutta la gestione della società viene inoltre esaminata periodicamente dall'Ufficio fiduciario designato dall'Amministrazione dell'U. S. C., il quale possiede i medesimi diritti come la Commissione di revisione della società.~~

Responsabilità

Art. 46

Tutte le persone incaricate dell'Amministrazione, della gestione o della revisione, come pure i liquidatori, sono responsabili verso la società del danno ad essa cagionato col mancare ai loro doveri con intenzione o per negligenza (art. 916 C. O.).

Art. 47

I membri dell'Amministrazione ed i liquidatori rispondono verso la società, verso i suoi soci e verso i suoi creditori, dei danni loro cagionati mancando inten-

Obbligo del segreto

Revisione da parte dell'Ufficio fiduciario

Responsabilità di violazione dei doveri

Responsabilità di fronte ai creditori

zionalmente o per negligenza ai doveri che la legge impone nel caso d'insolvenza della società (art. 917, capoverso 1 C. O.).

Art. 48

Le persone tenute a risarcire lo stesso danno ne sono responsabili in solido.

Il giudice determina il regresso fra più partecipanti, secondo il grado della colpa di ciascuno di essi (art. 918 C. O.).

V RAPPORTI FRA LA SOCIETA' E L'U.S.C.

Art. 49

~~La società ha, di fronte all'U. S. C., i diritti ed i doveri menzionati nello statuto di quest'ultima. In particolare, l'Amministrazione dell'U. S. C. ha il diritto di sorvegliare l'attività della Cooperativa e di oppugnare davanti al giudice le decisioni della società che all'Amministrazione dell'U. S. C. sembrassero nocive alla società o che non tenessero conto delle prescrizioni legali o statutarie.~~

~~La società deve autorizzare, a richiesta, un rappresentante dell'U. S. C. a partecipare alle deliberazioni dell'assemblea generale, dell'Amministrazione, dei Comitati e della Commissione di revisione.~~

VI ARBITRATO

Art. 50

Le controversie di diritto civile che sorgono fra la Cooperativa ed i suoi impiegati, o fra la Cooperativa e

Responsabilità solidale

Doveri verso l'U.S.C.

Costituzione e procedura

ed i suoi soci, si possono sottoporre a un Tribunale arbitrale. Per costituire questo Tribunale, ogni parte elegge un rappresentante; i due arbitri designano in comune un presidente; se non arrivano a mettersi d'accordo su questa scelta, il presidente sarà designato dal presidente del Tribunale d'appello competente, o, d'intesa fra le due parti, dalla Commissione amministrativa dell'U. S. G. Il Tribunale arbitrale stabilisce da sé la sua procedura e decide inappellabilmente.

VII REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 51

Il presente statuto può essere modificato soltanto dall'assemblea generale, e ciò solo a maggioranza di due terzi dei votanti.

~~Oltre l'assenso dell'Amministrazione dell'U. S. G.~~

è richiesta una maggioranza di quattro quinti dei soci per la revisione delle disposizioni statutarie riguardanti:

a) la ripartizione dell'utile fra i soci in proporzione dei loro acquisti;

b) il mantenimento della neutralità politica e confessionale, conformemente all'articolo 4;

c) il divieto di condizioni rendenti più difficile l'ammisione di soci, e della limitazione del loro numero;

d) l'obbligo, per i soci, di sottoscrivere una parte sociale e di effettuare su quest'ultima i versamenti prescritti;

e) l'importo dell'assegnazione al fondo di riserva;

f) il diritto di ripartizione dell'avanzo di liquidazione fra i soci;

g) l'appartenenza all'Unione svizzera delle cooperative di consumo ed i diritti riconosciuti a quest'ultima.

Decisioni limitazioni

Art. 52

Per una revisione dello statuto è prevista la procedura seguente:

a) Revisione proposta dall'Amministrazione.

Se l'Amministrazione considera opportuno la revisione, essa sottopone dapprima il suo progetto di modificazione al giudizio dell'U. S. G., poi ne dà conoscenza ai soci mediante avviso su «la Cooperazione», tenendo conto o meno delle osservazioni dell'U. S. G. Dello avviso può essere pubblicato contemporaneamente alla convocazione dell'assemblea generale. I termini prescritti per la convocazione dell'assemblea generale devono essere rispettati.

b) Revisione proposta dai soci.

Se la proposta di modificazione dello statuto proviene dai soci, e se l'Amministrazione — per ciò che la riguarda — non vuol prenderla in considerazione, sono necessarie due risoluzioni dell'assemblea generale. Durante la prima assemblea generale, la proposta di revisione statutaria può essere dichiarata accettabile con la maggioranza di due terzi dei voti e poi trasmessa per il preavviso all'Amministrazione o ad una Commissione speciale eletta dall'assemblea generale. L'ulteriore procedura viene determinata dalle prescrizioni della lettera a)

VIII SCIoglimento

Art. 53

La società può essere sciolta:

a) con risoluzione dell'assemblea generale (liquidazione).

Motivi dello scioglimento

~~In quello dell'U.S.C., fanno stato le prescrizioni del titolo XXIX del Codice federale delle obbligazioni.~~

Art. 57

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale dei soci il 10 maggio 1942 ed entra in vigore mediatamente in vigore.

Castel S. Pietro, 10 maggio 1942.

Per l'assemblea

Il presidente

Il segretario

Fontana Esquilio

Bianchi Enrico

zione o fusione);
b) con l'apertura del fallimento;
c) nei casi previsti dalla legge.

Art. 54

Ogni decisione di liquidare la società richiede il consenso dei nove decimi dei soci presenti all'assemblea generale. Se viene risolta la liquidazione, questa deve essere affidata all'U.S.C. A liquidazione terminata, i liquidatori devono presentare un rapporto finale all'assemblea dei soci.

Se, dopo estinti tutti i debiti e rimborsati i versamenti fatti sulle parti sociali, rimane ancora un saldo attivo, questo sarà o versato a un'altra impresa analoga d'autosuccesso cooperativo, o destinato a scopi d'utilità pubblica. Può anche essere consegnato all'U.S.C. con incarico di impiego — conformemente al presente statuto — per sviluppare l'organizzazione cooperativa dei consumatori. La decisione su questo punto viene presa, a proposta dei liquidatori, dall'assemblea generale.

Art. 55

Se la liquidazione è stata risolta allo scopo di fusione con un'altra Cooperativa, e se gli impianti e stabilimenti della società devono essere ripresi da un'altra Cooperativa di consumo, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 614 del C.O.

IX CLAUSOLA DI RISERVA

Art. 56

Per tutti i casi non previsti nel presente statuto e